



COMUNE DI MILANO CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI DEL MUNICIPIO 4



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE **DEGLI ORTI DEL MUNICIPIO 4**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEGLI ORTI	5
ART. 3 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI	5
ART. 4 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	7
ART. 5 - CONCESSIONE.....	7
ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE	8
ART. 7 - IMPEDIMENTO E REVOCA.....	8
ART. 8 - OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ASSEGNATARI.....	8
ART. 9 - COLTIVAZIONI.....	9
ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	10
ART. 11 - RICHIESTA DI CAMBIO DI ORTO.....	10
ART. 12 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE	10
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI	11
ART. 14 - COMITATO DI CONTROLLO	11
ART. 15 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA	12
ART. 16 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI	12
ART. 17 - NORMA TRANSITORIA.....	12



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Mediante la concessione di orti urbani da coltivare senza fini commerciali o di lucro, il Municipio, nell'ambito dei servizi alla persona attribuiti dall'art. 9 lettera h del Regolamento dei Municipi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 aprile 2016, si propone di offrire ai cittadini iniziative a carattere aggregativo che favoriscano l'inclusione sociale di fasce di popolazione maggiormente a rischio, nell'ottica del rafforzamento del concetto di sostenibilità del verde pubblico, nell'ambito del processo di cura partecipata del verde, con l'obiettivo di valorizzare e far crescere gli orti urbani in risposta al crescente interesse dimostrato dai cittadini.
2. Il presente regolamento intende disciplinare le seguenti aree da destinare a orto che devono essere assegnate con precise finalità sociali a persone meglio individuate in seguito:
 - a) particelle individuali destinate a orto;
 - b) parti comuni che consistono in:
 - ingresso e corridoi di passaggio, aperti anche al pubblico;
 - aree deposito attrezzi ed armadietti.
3. Il Direttore del Municipio, i Tecnici e i referenti comunali competenti dell'Area, il Presidente del Municipio, l'Assessore municipale di competenza e i Consiglieri municipali possono accedere agli orti in qualsiasi momento.

ART. 2 – RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEGLI ORTI

1. Le particelle da destinare a orto vengono assegnate previa formazione di graduatorie come segue:
 - 80% da assegnarsi a pensionati e anziani, con età pari o superiore a 60 anni;
 - 20% da assegnarsi a persone con disabilità e a disoccupati così suddivisa:
 - 10% riservato a persone con disabilità;
 - 10% riservato ai disoccupati.
2. La suddivisione sarà arrotondata all'intero inferiore per la categoria "pensionati e anziani", all'intero superiore per le altre due categorie.
3. Per ciascuna delle categorie di cui al comma 1 verrà predisposta specifica graduatoria, applicando i criteri di seguito specificati.

ART. 3 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

Costituirà requisito di priorità la residenza nel Municipio 4 e il non essere incorsi in provvedimenti di decadenza/revoca per inadempienze contrattuali di particelle già assegnate nel Municipio di appartenenza.

1. Le graduatorie saranno formate applicando i criteri sottoindicati, distinti in base alla categoria di appartenenza:



A) PENSIONATI/ANZIANI

Criterio 1 - Situazione lavorativa	
Pensionati	punti 10
Non pensionati	punti 5
Criterio 2 - Età	
Tra 60 e 65 anni	punti 2
Tra 66 e 70 anni	punti 4
Oltre 70 anni	punti 6
Criterio 3 - Reddito del nucleo familiare	
da 0 a 6.000 €	punti 10
da 6.001 a 10.000 €	Punti 8
da 10.001 a 15.000 €	punti 6
da 15.001 a 20.000 €	punti 4
da 20.000 a 40.000 €	punti 2
Oltre a 40.000 €	punti 0

Per la determinazione del punteggio riferito al criterio 3 si farà riferimento al reddito del nucleo familiare calcolato in base al valore ISEE standard, secondo le fasce di reddito sopra indicate.

In caso di parità complessiva di punteggio verrà considerato in primo luogo il reddito più basso, successivamente l'età più avanzata e, a seguire, la titolarità di una concessione in scadenza.

B) PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Per l'assegnazione degli orti alle persone con disabilità sarà data priorità alle persone con invalidità autocertificata superiore o uguale a 2/3.

Per le assegnazioni si procederà col criterio del reddito del nucleo familiare come per la categoria anziani.

Le particelle eventualmente residue saranno assegnate a persone con disabilità con invalidità autocertificata inferiore ai 2/3 con il criterio del reddito del nucleo familiare come per la categoria anziani.

C) DISOCCUPATI

Per le assegnazioni si procederà con il criterio del reddito del nucleo familiare come per la categoria anziani. In caso di valore ISEE standard superiore a 40.000 € non sarà attribuito alcun punteggio determinando pertanto l'esclusione dalla graduatoria del richiedente.

Gli assegnatari delle particelle ortive dovranno presentare autocertificazione di essere disoccupati e cesseranno di diritto all'atto del rientro nel mondo del lavoro. Saranno pertanto tenuti all'obbligo di comunicare la variazione della loro posizione lavorativa.

Subentreranno nell'assegnazione i non assegnatari immediatamente successivi nella graduatoria.



2. I punteggi assegnati in base ai criteri di cui sopra verranno incrementati applicando i seguenti ulteriori criteri:
 - a - ai soggetti titolari di concessione che non siano stati oggetto di diffida con o senza revoca sono riconosciuti 5 punti;
 - b - ai soggetti presenti nella graduatoria precedente che non hanno ottenuto in concessione alcuna particella ortiva sono riconosciuti 3 punti;

ART. 4 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La graduatoria sarà stilata dal Direttore dell'Area Municipio 4 applicando i criteri sopra descritti. Il Direttore provvederà anche alle operazioni di sorteggio quando si rendessero necessarie, in caso di parità di punteggio.
2. L'assegnazione delle particelle verrà eseguita a scorrimento delle graduatorie riconoscendo ai singoli la facoltà di scelta della particella ortiva tra quelle disponibili.
3. i titolari di una concessione in scadenza, collocati in graduatoria in posizione utile non superiore al numero degli orti messi a bando in virtù della domanda presentata a valere sull'avviso pubblico, possono mantenere la particella ortiva assegnata con il precedente bando;
4. Qualora nella graduatoria relativa ad una specifica categoria fossero presenti richiedenti in numero inferiore agli orti attribuiti alla categoria stessa, applicando le percentuali di riparto di cui all'art. 2, comma 1, gli orti non assegnabili a quella categoria verranno resi disponibili per richiedenti di altre categorie, nel rispetto delle percentuali citate. Gli orti che risulteranno liberi per mancanza dei richiedenti in una o più delle graduatorie previste verranno assegnati alle altre categorie, con i criteri proporzionali più vicini possibili a quelli sopracitati 80%-20%.
5. Nel periodo di validità della graduatoria gli orti che rimarranno privi del concessionario verranno assegnati ad altri concessionari individuati seguendo l'ordine della graduatoria, una volta soddisfatte le richieste di cambio d'orto, secondo le modalità di cui all'art. 11. Tali assegnazioni manterranno la naturale scadenza della relativa graduatoria.
6. Gli esclusi formeranno una lista di attesa dalla quale saranno attinti i nuovi assegnatari man mano che si renderanno liberi degli orti.
7. Esaurite le graduatorie delle tre categorie e comunque prima dello scadere della validità quinquennale delle concessioni si procederà con un nuovo bando.
8. In ogni caso verrà assegnato un solo orto per nucleo familiare. Non saranno assegnati orti ad assegnatari di orti in altri Municipi della città.

ART. 5 - CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di 5 anni. In caso di assegnazione di nuovi appezzamenti la concessione avrà la durata di 6 anni.
2. In caso di assegnazione anche nell'anno di scadenza del bando, l'assegnatario terrà la particella fino alla scadenza e dovrà partecipare al bando successivo.
3. Con riferimento alle concessioni che verranno stipulate in esito a bandi pubblicati in vigore del presente regolamento si dispone che le stesse non possano essere assegnate alla stessa persona per più di quindici anni consecutivi. Questa disposizione non ha carattere retroattivo.



4. La concessione avviene mediante la stipulazione di un contratto, previo il pagamento di un canone anticipato.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Gli assegnatari degli orti si impegnano a corrispondere il canone annuo di € 1,00 al mq, soggetto ad aggiornamento ISTAT, e le spese relative al consumo dell'acqua e dell'energia elettrica fissate forfettariamente in € 15,00 annui.
2. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.
3. In caso di stipula di nuova concessione in corso d'anno, il canone da versare per il primo anno sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.
4. Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per il contratto di concessione sono a carico del concessionario.

ART. 7 - IMPEDIMENTO E REVOCA

1. In caso di impedimento fisico o recesso volontario, l'assegnatario ha l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio competente del Municipio entro 30 giorni. In caso di recesso volontario il Municipio entro i successivi 30 giorni provvederà ad individuare il nuovo concessionario secondo quanto disposto agli artt. 4 e 12 (subentrando in questo caso il primo in graduatoria dei non aventi diritto).
2. In caso di mancata comunicazione dell'intervenuto impedimento fisico o del suo protrarsi per oltre un anno, il Comitato di controllo, di cui al successivo art. 14, deve darne comunicazione all'Amministrazione perché possa procedere alla revoca della concessione e all'individuazione del nuovo concessionario.
3. L'Area Municipio 4 può comunque intervenire d'ufficio venendo a conoscenza dell'impedimento.
4. In caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o convivente, se appartenente a una delle categorie previste all'art. 2, previa presentazione di una comunicazione scritta, può subentrare nella concessione fino alla scadenza naturale del contratto, impegnandosi a gestire personalmente la particella ortiva. Qualora il coniuge o convivente non rientri nelle categorie previste, previa presentazione di una comunicazione scritta, può richiedere di gestire la particella ortiva fino alla scadenza dell'anno in corso o fino al termine del raccolto.
5. La mancata coltivazione e/o lo stato di abbandono della particella ortiva comporta la revoca dell'assegnazione.

ART. 8 - OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

1. Le particelle individuali dovranno essere coltivate e mantenute in buono stato e le parti comuni dovranno essere tenute in modo decoroso e pulito, mantenendo un comportamento di reciproco rispetto tra gli assegnatari. È vietata qualsiasi commercializzazione dei prodotti, nonché la modifica delle aree assegnate o della loro destinazione.



2. In caso di persistente abbandono della particella orticola e di mancata coltivazione, il Comitato di controllo, di cui al successivo art. 14, deve darne immediata comunicazione all'Ufficio di competenza, il quale invierà una diffida all'assegnatario; se lo stesso non provvederà entro 30 giorni alla sistemazione dell'orto, sarà stabilita l'immediata revoca della concessione e il subentro del primo degli aventi diritto.
3. L'Area Municipio 4 può comunque intervenire d'ufficio venendo a conoscenza della persistenza dell'abbandono o della mancata coltivazione.
4. La concessione della particella ortiva è nominativa, non può essere ceduta ad altre persone (tranne che nei casi previsti all'art. 7), pena l'immediata revoca della concessione. Il Comitato di Controllo ha l'obbligo di comunicare all'Area Municipio 4 ogni eventuale cessione ad altre persone non assegnatarie; l'Area Municipio 4 si riserva di effettuare le dovute verifiche.
5. Ai concessionari è vietato:
 - a) allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
 - b) tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni;
 - c) realizzare costruzioni di qualsiasi tipo;
 - d) realizzare pavimentazioni e/o delimitazioni anche con materiale di recupero;
 - e) scaricare o stoccare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi;
 - f) usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
 - g) attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
 - h) causare rumori molesti;
 - i) bruciare stoppie o rifiuti;
 - j) coltivare specie protette o vietate per legge;
 - k) attuare interventi incompatibili con la destinazione dell'area ed i patti di concessione;
 - l) depositare nelle aree comuni qualsiasi genere di rifiuto, anche vegetale;
 - m) avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
 - n) svolgere ogni altra attività contraria alla legge e ai regolamenti comunali.

ART. 9 - COLTIVAZIONI

1. Gli assegnatari potranno coltivare ortaggi e fiori.
2. La loro messa a dimora e cura deve essere effettuata in modo da non arrecare danno o disturbo alle strutture e alle particelle attigue.
3. È consentito piantumare un albero da frutto ogni 30 mq. di superficie.
4. L'albero da frutto non può superare l'altezza di 2,5 metri.
5. L'albero da frutto non deve appartenere a specie particolarmente invasive sia per il diametro che per le radici (fichi, ciliegi, ecc.).
6. Non è consentita la piantumazione a una distanza inferiore ai 50 cm dalla recinzione di confine.



7. Non è consentito piantumare al di fuori della particella ortiva d'assegnazione.
8. Nelle particelle orticole superiori ai 30 mq. è consentita anche la piantumazione di un rampicante da frutto.

ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le eventuali attrezzature collettive ma anche il dovere di partecipare ai lavori di piccola manutenzione ordinaria e alle migliorie che si rendono necessarie riguardanti l'orto di assegnazione.
2. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico dei concessionari. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Amministrazione comunale.
3. I cespugli, gli alberi e le strutture comuni non possono essere rimossi o manomessi arbitrariamente.
4. I confini debbono essere curati e rispettati.
5. Le immondizie e i residui organici dovranno essere portati negli appositi spazi e contenitori.

ART. 11 - RICHIESTA DI CAMBIO DI ORTO

1. Il concessionario interessato ad un orto avente tipologia diversa da ciò che gli è stato originariamente assegnato può presentare domanda di cambio d'orto. Nel periodo di validità della graduatoria può essere presentata una sola domanda di cambio, nella quale deve essere individuata una sola tipologia d'orto. Le richieste andranno a comporre una lista d'attesa, ordinata per tipologia d'orto richiesta e per data di protocollazione della domanda.
2. Gli orti che si rendono liberi, se aventi tipologia e caratteristiche rientranti tra quelle come sopra individuate e fino ad un massimo di cinque orti per anno solare, verranno prioritariamente proposti a quanti hanno chiesto un cambio di particella ortiva con un'altra tipologia analoga ad una di quelle disponibili, secondo l'ordine della lista d'attesa di cui sopra (per i trasferimenti) e, in caso di rinuncia di tutti i richiedenti interessati a quella tipologia di particella ortiva, saranno assegnati a nuovi concessionari.
3. Il richiedente il cambio d'orto che non dia riscontro alla proposta di cambio entro 15 giorni dal suo ricevimento viene escluso dalla lista d'attesa di cui sopra.
4. In caso di trasferimento, sarà sottoscritto un nuovo contratto di concessione il cui termine è comunque fissato alla scadenza della concessione precedente.

ART. 12 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Allo scadere naturale della concessione o alla sua interruzione a seguito dell'assegnazione di altro orto in esito a richiesta di cambio il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da ogni oggetto privato, salvo diversi accordi con il subentrante, senza necessità di ulteriori richieste o intimazioni da parte del Municipio.
2. Nel caso di colture pluriennali in corso non potrà vantare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune di Milano e da chi gli subentra, né



rimuoverle o danneggiarle.

3. Al concessionario nulla è dovuto per le opere di miglioria autorizzate e realizzate nella particella nel corso della concessione, che resta di proprietà del comune di Milano.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI

1. La responsabilità in ordine alla conduzione degli orti e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose. L'Amministrazione Comunale è manlevata per intero e senza riserve o eccezioni da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni, nessuno escluso o eccettuato, che dovessero derivare a persone e/o cose derivanti dall'attività e dall'utilizzo degli orti e delle parti comuni.
2. I concessionari sono obbligati a risarcire qualsiasi danno arrecato sia all'orto assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza e a rimborsare al Comune di Milano eventuali spese sostenute per il ripristino.
3. L'amministrazione comunale non risponderà per furti, manomissioni, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

ART. 14 - COMITATO DI CONTROLLO

1. Al fine di una corretta gestione collettiva degli orti, gli assegnatari eleggono tra loro, con apposite votazioni, un Comitato di Controllo, composto da tre membri.
2. Al proprio interno, il Comitato elegge un Coordinatore, il cui compito è quello di fare da tramite tra gli assegnatari e il Municipio. Il Coordinatore nomina un suo Vice. Il Vice ha il compito di sostituire il Coordinatore in sua assenza.
3. Il Comitato di controllo si adopera al fine di far rispettare il presente regolamento e coordinare le attività dei singoli assegnatari, segnalando agli uffici comunali preposti e all'Assessore competente del Municipio 4 ogni inadempienza e irregolarità da parte degli assegnatari.
4. Il Comitato ed il Coordinatore restano in carica per il periodo di durata della concessione previsto dal bando e possono essere rieletti.
5. Il Comitato di Controllo, per svolgere appieno le proprie funzioni, deve essere in possesso dell'elenco degli assegnatari delle particelle ortive, con i relativi recapiti.
6. In caso di gravi inadempienze che compromettessero il civile e pacifico prosieguo delle attività, causate da uno o più componenti del Comitato, il Direttore di Area Municipio 4 provvederà alla loro immediata sostituzione con i primi dei non eletti. Nel caso in cui non ci siano dei candidati non eletti, il Direttore di Area Municipio provvederà a indire nuove elezioni per il Comitato. In caso di evidenti gravi irregolarità commesse dagli assegnatari, il Direttore di Area Municipio 4 provvederà alla revoca della concessione e alla relativa nuova riassegnazione ai primi nell'elenco dei non assegnatari.
7. Il Comitato con cadenza trimestrale invierà alla Direzione dell'Area Municipio 4 e all'Assessorato municipale di competenza una relazione dettagliata sulla funzionalità dell'area orti, segnalando in particolar modo eventuali violazioni del regolamento.



8. Prima della prossima elezione del Comitato di Controllo e del Coordinatore, il Consiglio di Municipio 4 delibererà le procedure di tale elezione.
9. Nel periodo invernale il Comitato di Controllo può decidere la chiusura dell'acqua per evitare danni alle tubazioni, chiedendo all'Ufficio comunale competente di provvedere e informando del periodo di apertura e chiusura dell'acqua l'Assessorato competente del Municipio 4 e gli assegnatari.

ART. 15 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

1. È consentito accedere agli orti dalle 7.00 alle 19.30. Ulteriori articolazioni orarie potranno essere definite con successiva deliberazione della Giunta Municipale:
 - per il periodo primavera-estate (dal 21 marzo al 21 settembre) dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
 - per il periodo autunno-inverno (dal 22 settembre al 20 marzo) apertura alle ore 7.30 e chiusura alle ore 17.00.
2. Gli assegnatari possono accedere alle parti comuni durante l'orario di apertura/chiusura degli orti.
3. Il Comitato di Controllo, tramite il suo Coordinatore, è responsabile dell'apertura e chiusura dell'ingresso agli orti fuori dagli orari previsti per il pubblico; lo stesso Comitato tramite il suo Coordinatore, qualora decidesse di delegare altri ortisti per l'apertura e chiusura dell'ingresso agli orti, ha l'obbligo di redigere un'apposita disposizione, farla sottoscrivere ai delegati ed inviarla per conoscenza agli uffici comunali preposti e all'Assessore competente del Municipio 4. In tale disposizione si deve evidenziare che gli ortisti in possesso di chiavi, prima di chiudere l'ingresso agli orti, devono assicurarsi che nessuno sia presente nell'area orti.

ART. 16 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

1. Tutti gli assegnatari debbono rispettare il presente regolamento.
2. L'inosseranza di esso o parte di questo costituisce motivo di revoca immediata della concessione.
3. Dell'attività amministrativa svolta deve essere data contestuale informazione all'Assessore di competenza.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento ORTI Municipio 4" approvato con deliberazione di Consiglio di Municipio n. 43 dell'8 giugno 2017.
2. Gli attuali concessionari mantengono inalterati i loro diritti e doveri, così come regolati dall'atto di concessione in essere e dal Regolamento in vigore al momento dell'approvazione della relativa graduatoria.
3. La presente norma transitoria decade con la pubblicazione degli avvisi di bando che saranno emessi in base al presente Regolamento.
4. Le disposizioni all'Art. 3 comma 3 (2) sono osservate anche in sede di prima applicazione del presente Regolamento.